

## **Liquidazione delle spese sanitarie rimaste a carico dell'assistito in occasione di un trasferimento per cure all'estero**

La normativa di cui all'art. 7, 3° comma, del D.M. 3/11/89 prende in esame le spese rimaste a carico degli assistiti, dopo che si è proceduto all'erogazione delle spese rimborsabili.

La valutazione sul quanto rimborsare è effettuata da una Commissione Regionale.

La Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 10159 del 05/12/95 ha delegato alle ASL tale compito.

Inoltre, con deliberazione di Giunta Regionale n 2071 del 14/04/97 ha fissato i criteri per stabilire l'entità delle somme oggetto di rimborso e precisamente:

- \* non sono ammessi concorsi spese di carattere strettamente sanitario, rimaste a carico dell'assistito, che siano inferiori al 10% del reddito complessivo del nucleo familiare dello stesso;
- \* sulle spese residuali di carattere strettamente sanitario eccedenti il 10% del reddito complessivo familiare, può essere concesso un concorso non inferiore al 50% e fino ad un massimo dell'80% in relazione all'effettiva incidenza delle spese residuali sul reddito complessivo del nucleo familiare dell'avente diritto.

L'assistito è tenuto a presentare apposita istanza (allegata) al Distretto di competenza, producendo la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione dell'assistito dalla quale risulti che le spese rimaste a carico non sono coperte da polizze assicurative e di non aver presentato istanza di rimborso ai sensi della Legge 41/2003;
- 2) dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente l'effettuazione delle prestazioni all'estero;
- 3) composizione del nucleo familiare;
- 4) autorizzazione al trattamento dei dati sensibili e personali.

A seguito di istruttoria, volta a stabilire quanto rimborsare, il provvedimento di liquidazione viene assunto dal Direttore del Distretto.